

CONGEDO PARENTALE



CONGEDO
PARENTALE
INFO UTILI



Il congedo parentale è un periodo di astensione al lavoro da parte di un genitore. La legge ne disciplina i tempi e le modalità di astensione.

1. Cos'è il congedo parentale?

Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro che consente ai genitori di usufruire di quel tempo per dedicarlo all'assistenza e all'educazione dei figli e può essere fruito per un massimo di 10 mesi, elevabile agli 11 nel caso in cui il padre dovesse assentarsi per tre mesi nei primi 8 anni di vita del bambino. Ogni categoria professionale ha a disposizione diversi benefici.

2. Chi ne può usufruire?

In particolare, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

1. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
2. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, (da godere dopo l'astensione obbligatoria) elevabile a sette nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, portando così il limite massimo complessivo, fruibile dai due genitori, a 11 mesi;
3. quando vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

Possono usufruirne sia i lavoratori privati che pubblici. Da adesso anche i professionisti iscritti alla gestione separata possono accedere al congedo, così come i parasubordinati, i venditori a domicilio e i collaboratori a progetto.

Possono accedere coloro che lavorano come dipendenti nel settore privato. Ad esempio gli operai, gli apprendisti, i dirigenti e gli impiegati e anche chi lavora nel campo agricolo a tempo determinato, purché il congedo sia richiesto nel primo anno di vita. Inoltre, devono essere state lavorate l'anno precedente 51 giornate di lavoro. Possono essere richiesti i permessi fino al terzo anno, quando il genitore è iscritto agli elenchi agricoli.

Il Decreto Salva Italia ha aperto le porte anche ai lavoratori a progetto. Il lavoratore può chiedere fino a 1/6 di congedo parentale rispetto alla durata totale del lavoro, che non deve essere inferiore a 20 giorni. Entro il primo anno di vita, per un massimo di tre mesi, può ottenere il 30% di retribuzione e devono essere stati versati almeno tre mesi di contributi.

Anche le lavoratrici autonome come le artigiane, le coltivatrici dirette, le imprenditrici agricoli professionali etc possono ottenere il congedo parentale solo quando sono stati versati i contributi del mese precedente e che realmente si astengono dal lavoro.

3. Come funziona?

Se la madre e il padre lavorano entrambi e tutti e due possono richiedere il congedo parentale, non possono richiedere a testa più di sei mesi, né continuativi né frazionati. Se solo un genitore ne ha diritto, questo periodo non può superare i 10 mesi. Ultimamente però la legge ha deciso di incentivare le richieste da parte del padre, permettendogli di usufruire di un periodo pari a sette mesi, se tre sono consecutivi.

I lavoratori parasubordinati, che non percepiscono pensioni e non sono iscritti a forme previdenziali obbligatorie, possono usare il congedo parentale per tre mesi, entro il primo anno del neonato. Lo stesso vale per le madri che lavorano come autonome. Per il padre autonomo il congedo parentale non è previsto.

Ciascun genitore può scegliere tra la fruizione del congedo in modalità giornaliera e quella oraria.

4. Distinzione modalità giornaliera e oraria

In una fase iniziale il computo e l'indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria. La contrattazione deve prevedere anche l'equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa.

L'introduzione del congedo parentale a ore non ha modificato le regole di indennizzo del congedo stesso, il congedo parentale, dunque, è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.

Il Jobs act (D. Lgs. n. 80/2015, in vigore dal 25 giugno 2015) ha stabilito che è possibile fruire del congedo parentale a ore, anziché a giorni ma la norma pone un limite alla fruizione oraria: il genitore non può assentarsi per un numero di ore giornaliero superiore alla metà del suo orario medio giornaliero di servizio e non può unire alle ore di congedo parentale altre ore di permesso legate alla maternità.

5. Criteri di fruizione del congedo parentale (a ore)

Come indicato nella circolare n.152 del 18/08/2015, c'è la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione delle modalità di congedo a ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Inoltre il genitore ha l'obbligo di informare il datore di lavoro circa l'inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto oltre a concordare le adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa. Le ore, i permessi o i riposi disciplinati non sono cumulabili con il congedo parentale a ore.

La modalità di fruizione oraria si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile.

E' stato ampliato il periodo:

- entro il quale è possibile usufruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino)
- entro il quale è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino)

Entrambi i genitori, quindi, possono astenersi per un totale di dieci mesi dal lavoro. Sono cumulativi, vale a dire che il genitore può chiedere anche un giorno o poche ore quando ha bisogno, magari per prendersi cura del bambino.

6. A chi, quanto e quando spetta

1) LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI

A CHI SPETTA

Lavoratrici/lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori assicurati ex IPSEMA) a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere.

Lavoratrici/lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.) alle seguenti condizioni:

- se il periodo di congedo parentale è richiesto nel 1° anno di vita del bambino sono necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell'anno successivo;
- se il periodo di congedo parentale è richiesto negli anni di vita del bambino successivi al primo e sino al 6° (ai fini dell'indennizzabilità) e sino al 12° (ai fini della fruibilità) è necessario che sussista lo status di lavoratore (iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente la richiesta del congedo oppure

nello stesso anno purché le giornate di lavoro siano effettuate prima dell'inizio del congedo).

Il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all'inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.

QUANDO SPETTA

Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.

Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
- al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;

Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi dodici anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

QUANTO SPETTA

I genitori naturali, possono usufruire dell'indennità per congedo parentale:

- entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo indennizzabile;
- dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;
- dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.

I genitori adottivi o affidatari, possono usufruire dell'indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo indennizzabile:

- entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori;
- dai 6 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni dall'ingresso in famiglia, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;
- dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del bambino il congedo non è mai indennizzato.

(Circolare INPS n.139 del 17 luglio 2015.)

2) LAVORATRICI E LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

A CHI SPETTA

Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata (Legge 335/95) possono richiedere il congedo parentale a condizione che:

- siano iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- siano iscritti alla gestione separata in qualità di professionisti, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità/paternità;
- sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
- vi sia l'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Per il riconoscimento del diritto al padre iscritto alla gestione separata occorre che siano state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'insorgenza delle seguenti situazioni:

- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio;
- affidamento esclusivo del bambino al padre;
- adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta.

QUANDO SPETTA

Per lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, spetta una indennità per congedo parentale, per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.

In caso di adozione e affidamento solo preadottivo, sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

QUANTO SPETTA

L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l'accertamento del requisito contributivo.

3) LAVORATRICI AUTONOME

A CHI SPETTA

Lavoratrici autonome, che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

QUANDO SPETTA

Per Lavoratrici autonome il congedo parentale spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.

In caso di adozione e affidamento sia nazionale che internazionale, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 1 anno dall'ingresso del minore nella famiglia.

In caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate.

QUANTO SPETTA

L'indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l'anno di inizio del congedo stesso.

(<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=46130>)

6. Contribuzione figurativa

Le ore di congedo parentale sono coperte da una contribuzione figurativa. Il beneficio della fruizione oraria del congedo parentale è finalizzato a conciliare i tempi di lavoro con l'educazione dei figli. La base oraria del congedo è stabilita o dalla contrattazione collettiva o fissata dalla legge con riferimento al periodo di paga immediatamente precedente.

7. Modalità di richiesta

E' possibile richiedere il congedo parentale online, attraverso il sito Inps (www.inps.it) previo pin. Le domande possono essere presentate anche tramite il Patronato o il Contact Center Multicanale.